



**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
(Città Metropolitana)**

v. C. Battisti n. 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)

P.I. 00828590158

Area Sviluppo di Comunità

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E
GESTIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI ALL’INTERNO DEL CINEMA
“MASSIMO TROISI” E DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA
PERIODO OTTOBRE 2026/AGOSTO 2028**

CUP: J59I26001790004

CIG: BCE97C825C

PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di intermediazione Telematica)

AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 50, comma 1 lett. b) D. L. 36/2023)

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente affidamento ha per oggetto la progettazione condivisa e la realizzazione delle stagioni teatrali 2026/2027 e 2027/2028 presso il Cinema Teatro Massimo Troisi e dell'Arena Estiva da svolgersi nei mesi compresi tra giugno e agosto 2027 e 2028

La programmazione delle attività dovrà essere sempre condivisa con la cabina di regia prevista al successivo art. 8.

Articolo 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il gestore dovrà dare inizio al servizio nel mese di ottobre 2026 e dovrà terminare con l'Arena Estiva prevista nei mesi di giugno/agosto 2028.

Articolo 3 - NATURA E CONTENUTI DEL SERVIZIO

Sono richieste all'affidatario, avvalendosi di personale con adeguata professionalità e dotato delle necessarie certificazioni, le seguenti prestazioni:

- 1) organizzazione, presso il Cinema Teatro Troisi, delle rassegne teatrali 2026/2027 e 2027/2028 con spettacoli per adulti e bambini garantendo l'effettuazione, a rassegna, di almeno 4 spettacoli per adulti da svolgersi nelle giornate di giovedì e 4 spettacoli per bambini da svolgersi in giornate da concordare con il concessionario;
- 2) organizzazione, realizzazione e coordinamento, per ogni anno, di una rassegna cinematografica estiva attraverso un ciclo di almeno 13 proiezioni all'aperto indicativamente nel periodo giugno/agosto in luogo da concordare.

Articolo 4 – PREZZO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a euro 89.700,00 oltre IVA.

Il suddetto corrispettivo dovrà intendersi impegnativo e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta.

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero in quanto non è necessario il DUVRI per un'effettiva assenza di interferenze.

Articolo 5 - PREZZI DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI

- 1) Per le rassegne teatrali la politica tariffaria viene determinata dal gestore tenendo conto delle correnti condizioni di mercato; sono libere conseguentemente tutte le determinazioni del gestore, che tuttavia s'impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione da parte della più ampia fascia di pubblico, comprendendo riduzioni per età e convenzioni con Enti o associazioni;
- 2) Per le rassegne cinematografiche estive potrà essere valutata un eventuale biglietteria anche in base al luogo di svolgimento dell'attività.

La gestione del sistema di bigliettazione e i relativi incassi, sono a onere e cura del gestore, che trattiene interamente gli incassi e ne risponde fiscalmente.

Articolo 6 – RESPONSABILITA', ONERI E OBBLIGHI DEL GESTORE

Salvo quanto indicato dal contratto per la concessione in uso della sala cinematografica Massimo Troisi, sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

- **RASSEGNA TEATRALE:**

- a) organizzazione e gestione della stagione teatrale di prosa e della rassegna di teatro ragazzi, comprensiva dell'attività di programmazione, gestione contrattuale, SIAE, ENPALS, ed ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli spettacoli;
- b) gestione del Teatro (apertura, chiusura, custodia, biglietteria, assistenza tecnica) in occasione degli eventi programmati nel contesto della stagione prosa e teatro ragazzi;

- c) gestione eventuali urgenze o necessità tecniche in fase di allestimento;
- d) sistemazione e pulizia di camerini e spazi destinati alle compagnie;
- e) prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria delle attrezzature teatrali;
- f) prestazioni inerenti i servizi tecnici di audio, video e luci;
- g) servizio di promozione dell'attività teatrale;
- h) al termine di ciascuna rassegna, attività di valutazione del gradimento da parte degli spettatori.

- **RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA**

- a) organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva, comprensiva dell'attività di programmazione, SIAE, ed ogni altra attività necessaria alla realizzazione della stessa;
- b) eventuale gestione del luogo dove si svolgerà la rassegna (apertura, chiusura, custodia, eventuale biglietteria, assistenza tecnica);
- c) promozione rassegne;
- d) valutazione del gradimento

Per tutte le attività indicate al gestore compete anche il servizio di vigilanza antincendio e sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine della stagione teatrale annuale e della rassegna cinematografica estiva, entro il mese di settembre, dovrà essere presentato il resoconto sull'andamento complessivo della gestione.

Articolo 7 - IMPEGNI DEL COMUNE

Salvo quanto indicato dal contratto per la concessione in uso della sala cinematografica Massimo Troisi, sono a carico il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione degli strumenti di comunicazione (periodico, sito, newsletter, email) per la pubblicizzazione delle attività oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni;
- b) affissione gratuita dei manifesti di pubblicizzazione negli spazi appositi.

Articolo 8 – CABINA DI REGIA - RAPPORTI TRA IL GESTORE E IL COMUNE

E' prevista l'istituzione di una cabina di regia per la condivisione delle informazioni sull'andamento dell'affidamento, la progettazione condivisa comprensiva della definizione della partecipazione del personale comunale nella gestione operativa delle attività, presidiarne lo sviluppo e valorizzare la rete di servizi territoriali. La cabina di regia lavorerà in un'ottica di dialogo e di confronto e avrà compiti di indirizzo strategico, di verifica, di controllo e di comunicazione con il livello politico e con l'ufficio stampa Comunale. Si occuperà di analizzare eventuali criticità emergenti; valutare modifiche alla programmazione delle attività con finalità di salvaguardare e garantire il valore culturale e sociale

Sarà composta da 1 o più Referenti Comunali e 1 o più Referenti del gestore. Timeline: meeting quadrimestrali.

Entro il mese di ottobre: programmazione attività

Entro il mese di febbraio: verifica stato di avanzamento

Entro il mese di settembre: consuntivo di esercizio

Articolo 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti con il presente Foglio Patti e Condizioni a favore del Comune devono essere sempre garantiti. Il gestore, in caso di sciopero dei propri dipendenti, è tenuto a informare il Comune con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, di pubblico interesse o necessità, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Articolo 10 – GARANZIA DEFINITIVA - RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ASSICURATIVA

a) Garanzia definitiva

È richiesta una garanzia definitiva ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata contrattuale per l'adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti.

Resta salvo per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia definitiva resterà vincolato fino a gestione ultimata e comunque fino a quando sarà definita ogni eventuale eccezione e/o controversia.

b) Responsabilità gestionale e assicurativa

1. Per le rassegne teatrali: salvo quanto indicato dall'art. RESPONSABILITA' del Contratto per la concessione in uso della sala cinematografica Massimo Troisi il gestore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. Il gestore risulterà esclusivo responsabile, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto;
2. Per le rassegne cinematografiche: le responsabilità gestionali e assicurative verranno declinate in base all'individuazione del luogo e delle caratteristiche dello stesso.

Articolo 11- PENALITÀ

1. Il gestore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente foglio Patti e Condizioni, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

2. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero di violazione delle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento assunto dal Dirigente competente, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in rapporto alla gravità dell'inadempienza, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

INADEMPIENZA	PENALE
A) Variazione arbitraria del programma precedentemente concordato	Da Euro 500 a 1000 per ogni evento
B) Cancellazione arbitraria spettacoli precedentemente concordati. Resta fermo in ogni caso l'obbligo del soggetto aggiudicatario di recuperare gli eventi cancellati previa fissazione di nuova data da stabilirsi di comune accordo.	Da Euro 500 a 2000 per ogni evento cancellato
C) Ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Foglio Patti e Condizioni e non previste nei casi precedentemente indicati	Da Euro 200 a 2000

3. Per ogni recidiva si prevede il raddoppio della penalità.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- a) la Stazione Appaltante contesta il fatto al gestore, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) il gestore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- c) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro massimo 7 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta al gestore;
- d) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante procederà al recupero delle penalità comminate al gestore e, all'eventuale rifusione dei danni mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti allo stesso e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale. Potrà essere analogamente richiesto pagamento della penale mediante procedure definite secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, trattenendo la cauzione e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati;
- d) mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- e) cessione, totale o parziale, del contratto;
- f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro il termine previsto;
- h) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- i) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla stazione appaltante e/o all'utenza;
- j) reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un semestre;
- k) mancato rispetto del Codice di comportamento.

2. In caso di risoluzione del contratto, al gestore spetterà il versamento dell'eventuale ristoro maturato relativamente alle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il concedente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente. In seguito alla risoluzione del contratto, il concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine di graduatoria.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti dal gestore in ordine di qualità, quantità e tipologia del servizio, il Comune applicherà la penale che sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del dirigente a mezzo PEC, dell'inadempienza, alla quale il gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Nel caso si verificasse più di un'infrazione nel corso dell'affidamento, il Comune, oltre ad applicare la penalità dovuta in base a quanto sopra previsto potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con semplice preavviso scritto, con facoltà di assegnare ad altra impresa, salvo ogni eventuale azione nei confronti del gestore per il risarcimento di ulteriori danni e le maggiori spese eventualmente occorrenti.

Il pagamento della penale non esonera il gestore dell'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante PEC; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Articolo 13 – VARIANTI

Sono ammesse varianti al presente Foglio Patti e Condizioni per sopravvenute disposizioni normative o per mutate esigenze di pubblico interesse.

Articolo 14 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il personale impiegato nel servizio e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. E' a carico dell'affidataria ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale e gli operatori impegnati nel servizio.

Il gestore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il gestore si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, anche quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili.

I suddetti obblighi vincolano il gestore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il gestore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Il Comune di San Donato Milanese resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'affidataria.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, il gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 15 – SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI PER L'ENTE

E' facoltà del gestore promuovere ed offrire servizi aggiuntivi tra i quali a titolo meramente esemplificativo un punto ristoro senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Articolo 16 – SPONSORIZZAZIONI E STRUMENTI PUBBLICITARI

Il gestore potrà avvalersi, per il miglioramento delle prestazioni o per un incremento delle stesse, della partecipazione di uno o più sponsor per la realizzazione del proprio materiale promozionale, che dovrà tassativamente rispettare le seguenti condizioni:

- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle sue iniziative.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: attività di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa, produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale nonché tutte quelle ritenute lesive del decoro e dell'ordine pubblico.

Tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati dal gestore per la divulgazione della propria attività inerente la realizzazione delle stagioni teatrali 2026/2027 e 2027/2028 oltre che delle Arene Estive 2027 e 2028, dovranno riportare, con opportuna evidenza, l'indicazione che le attività medesime sono realizzate dal Comune di San Donato Milanese con la collaborazione del soggetto aggiudicatario stesso. Per tali forme pubblicitarie il gestore dovrà rispettare le vigenti normative in materia di pubblicità.

Le pubbliche affissioni saranno soggette alle disposizioni contenute nel vigente regolamento Comunale.

Articolo 17 - PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo il seguente calendario:

- **annualità 2026** per euro 14.950,00 oltre IVA così ripartiti
 - euro 2.990,00 oltre IVA entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione
 - euro 11.960,00 oltre IVA al 31.12.2026
- **annualità 2027** per euro 44.850,00 oltre IVA così ripartiti:
 - euro 14.950,00 oltre IVA al termine della stagione teatrale 2026/2027
 - euro 14.950,00 oltre IVA al termine della rassegna cinematografica estiva 2027
 - euro 14.950,00 oltre IVA al 31.12.2027
 -
- **annualità 2028** per euro 29.900,00 oltre IVA così ripartiti:
 - euro 14.950,00 oltre IVA al termine della stagione teatrale 2027/2028
 - euro 14.950,00 oltre IVA al termine della rassegna cinematografica estiva 2028

Spetta al gestore, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente Foglio Patti e Condizioni⁸, il corrispettivo risultante dagli atti di gara. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente remunerati dall'Amministrazione tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc..., necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio.

La fattura, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 dovrà essere prodotta in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura è il seguente: **NQ3JN7**.

La fattura dovrà altresì riportare:

- il nome dell'ufficio del Comune che ha richiesto il servizio: Uff_eFatturaPA
- il codice identificativo gara – CIG: BCE97C825C
- CUP: J59I26001790004
- n. determinazione di aggiudicazione
- Descrizione del servizio svolto

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di San Donato Milanese – Area Sviluppo di Comunità – Ufficio Eventi - via Cesare Battisti n. 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - P.I.: 00828590158.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Eventuali ritardi dei pagamenti, dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'appaltatore.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

I mandati di pagamento saranno riscuotibili esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e dovranno essere segnalate sulla fattura le coordinate bancarie.

Il gestore, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari – Piano straordinario contro le mafie", produce apposita dichiarazione.

Il gestore ha l'obbligo di essere in regola con i pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), impiegati nei servizi oggetto dell'appalto. Il gestore ha altresì l'obbligo di essere in regola con il pagamento di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori a favore del proprio personale.

Articolo 18 - RECESSO

Il gestore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

Articolo 19 - CONTRATTO

Il contratto si formalizzerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, sottoscritta per accettazione dal gestore.

Restano a carico del gestore gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute-.

Articolo 20 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del gestore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza dell'appalto dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall'Appaltatore.

L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione del contratto e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza dell'appalto, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Articolo 21 - RUP E RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Responsabile Servizi alla Collettività.

L'appalto sarà regolato dal presente Foglio Patti e Condizioni.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- Decreto legislativo n. 36/2023
- Codice Civile per quanto non contemplato dalle norme di settore.

Il gestore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addetti ai lavori oggetto dell'appalto.

Articolo 22 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante l'esecuzione del contratto, saranno trattati e conservati nel rispetto della

vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è il Comune di San Donato Milanese, nella persona del sindaco pro tempore. La dirigente dell'Area Sviluppo di Comunità, con provvedimento sindacale n. 93 del 22/12/2022 è stata delegata alla nomina di Responsabili del trattamento dei dati personali.

Il gestore, pertanto, è nominato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente ai fini contrattuali, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il gestore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Articolo 23 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La finalità del trattamento dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del contratto d'appalto.

Articolo 24 – DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La durata del trattamento dei dati oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe, rinnovi o ripetizioni contrattuali per qualsiasi motivo

Articolo 25 - DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile Esterno per le attività oggetto del contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 e seguenti del RGPD 2016/679.

Articolo 26 - CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del contratto sono i cittadini interessati dall'appalto per cui il gestore è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Articolo 27 - RICORSO AD “ALTRI RESPONSABILI”

Il Titolare autorizza il soggetto aggiudicatario, nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'appaltatore, Responsabile Esterno del trattamento, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatore, Responsabile Esterno del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

Articolo 28 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

In virtù della designazione attribuita, il soggetto affidatario, quale Responsabile Esterno del trattamento, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile Esterno del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a

norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento gli restituisca tutti i dati personali, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, in formato intelligibile e senza oneri di qualsiasi tipo per il Comune e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile Esterno fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento risultino:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Articolo 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il gestore si obbliga a comunicare al Comune e al Prefetto territorialmente competente le eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Articolo 30 - ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto il Comune e il gestore eleggono il proprio domicilio presso il Comune.

Articolo 31 – CONTROVERSIE

Per le vertenze che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il gestore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente il foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio patti e Condizioni, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.